

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2024-3446 del 18/06/2024
Oggetto	Ditta GOLINELLI GIACOMO, Via Cavo n. 23/A, Mirandola (Mo). MODIFICA NON SOSTANZIALE AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE.
Proposta	n. PDET-AMB-2024-3562 del 18/06/2024
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena
Dirigente adottante	ANNA MARIA MANZIERI

Questo giorno diciotto GIUGNO 2024 presso la sede di Via Giardini 472/L - 41124 Modena, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena, ANNA MARIA MANZIERI, determina quanto segue.

OGGETTO: D.LGS. 152/06 PARTE SECONDA – L.R. 21/04. DITTA **GOLINELLI GIACOMO**, ATTIVITÀ DI ALLEVAMENTO INTENSIVO DI SUINI, VIA CAVO n. 23/A IN COMUNE DI MIRANDOLA (MO) (RIF. INT. N. 245 / 03192930364)  
MODIFICA NON SOSTANZIALE AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE.

Richiamato il Decreto Legislativo 3 Aprile 2006, n. 152 e successive modifiche (in particolare il D.Lgs. n. 46 del 04/05/2014);

vista la Legge Regionale n. 21 del 11 ottobre 2004, come modificata dalla Legge Regionale n.13 del 28 luglio 2015 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”, che assegna le funzioni amministrative in materia di AIA all’Agenzia Regionale per la Prevenzione, l’Ambiente e l’Energia (Arpae);

richiamato il Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 24/04/2008 “Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal D.Lgs. 18 febbraio 2005, n. 59”;

richiamate altresì:

- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 2306 del 28/12/2009 “Prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento (IPPC) – approvazione sistema di reporting settore allevamenti”;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1913 del 17/11/2008 “Prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento (IPPC) – recepimento del tariffario nazionale da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal D.Lgs. 59/2005”;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 155 del 16/02/2009 “Prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento (IPPC) – Modifiche e integrazioni al tariffario da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal D.Lgs. 59/2005”;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 812 del 08/06/2009 “Prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento (IPPC) – Modifiche e integrazioni al tariffario da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal D.Lgs. n. 59/2005”;
- la V<sup>^</sup> Circolare della Regione Emilia Romagna PG/2008/187404 del 01/08/2008 “Prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento (IPPC) – Indicazioni per la gestione delle Autorizzazioni Integrate Ambientali rilasciate ai sensi del D.Lgs. 59/05 e della Legge Regionale n. 21 del 11 ottobre 2004” di modifica della Circolare regionale Prot. AMB/AAM/06/22452 del 06/03/2006;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 497 del 23/04/2012 “Indirizzi per il raccordo tra procedimento unico del SUAP e procedimento AIA (IPPC) e per le modalità di gestione telematica”;
- la deliberazione di Giunta Regionale n. 1795 del 31/10/2016 “Direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. n. 13/2015”;
- la determinazione dirigenziale n. 356 del 13/01/2022 del Servizio Valutazione Impatto e Promozione Sostenibilità Ambientale della Regione Emilia Romagna “Approvazione della programmazione regionale dei controlli per le installazioni con Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) per il triennio 2022-2024, secondo i criteri definiti con la deliberazione di Giunta Regionale n. 2124/2018”;
- il Regolamento Regionale 19 marzo 2024, n. 2 “Regolamento regionale in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, del digestato e delle acque reflue”;

richiamata la **Determinazione n. 2625 del 24/05/2022** di modifica sostanziale dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) rilasciata alla Ditta Golinelli Giacomo, avente sede legale in Via Statale Nord, n. 116 in comune di Mirandola (Mo), in qualità di gestore dell’allevamento intensivo di suini in Via Cavo n. 23/A in comune di Mirandola (Mo), nell’ambito

del procedimento di VIA conclusosi col rilascio del provvedimento di PAUR, DGR n. 1264 del 25/07/2022;

richiamate la Determinazione n. 4045 del 08/08/2022 e la Determinazione n. 2004 del 19/04/2023 di modifica non sostanziale dell'AIA sopra citata;

vista la documentazione inviata dalla Ditta in oggetto il 30/05/2024 mediante il Portale "Osservatorio IPPC" della Regione Emilia Romagna, assunta agli atti della scrivente con prot. n.100144 del 31/05/2024, con la quale il gestore comunica l'intenzione di apportare modifiche non sostanziali al proprio assetto, consistenti in:

I. **modifica e lieve spostamento** delle due nuove vasche di stoccaggio liquami **V4** e **V5** già autorizzate con la Determinazione n. 2625/2022. In particolare:

- V4 avrà minore larghezza (16,68 m invece di 19,72 m) ma maggiore lunghezza (62,50 m invece di 43,47 m) e sarà leggermente spostata verso nord-ovest,
- V5 non avrà forma trapezoidale, bensì rettangolare (14,18 m x 50,00 m) e sarà posizionata leggermente più ad est rispetto all'ipotesi iniziale,
- entrambe avranno altezza netta interna di **5,15 m** invece che di 5,75 m.

Il confronto tra il nuovo assetto e quello già autorizzato è dettagliato nella seguente tabella:

ASSETTO	V4			V5			Volume totale (m <sup>3</sup> )
	Superficie (m <sup>2</sup> )	Altezza (m)	Volume (m <sup>3</sup> )	Superficie (m <sup>2</sup> )	Altezza (m)	Volume (m <sup>3</sup> )	
Autorizzato	857,23	5,75	4.928,9	826,70	5,75	4.753,5	9.682,4
Variante	1.042,50	5,15	5.368,9	709,00	5,15	3.651,4	9.020,2

Rispetto a quanto già autorizzato, il gestore conferma che le vasche:

- saranno in cemento a pareti verticali (interrate per 1 m circa e fuori terra per circa 4 m);
- avranno caratteristiche costruttive tali da garantire un rapporto superficie libera/volume inferiore a 0,2 m<sup>2</sup>/m<sup>3</sup>;
- saranno coperte con copponi in cemento, per limitare la diffusione dei gas prodotti dalla fermentazione e degli odori.

Invece, i portelloni previsti nel progetto iniziale non saranno presenti.

Al termine dell'intervento, l'Azienda disporrà di un volume di stoccaggio complessivo di **13.776,6 m<sup>3</sup>**, sufficiente a garantire lo stoccaggio dei liquami prodotti in 193 giorni.

Il volume minimo di stoccaggio necessario ai sensi del Regolamento regionale n. 2/2024 è stato calcolato considerando anche il volume di acque meteoriche ricadenti sulle n. 8 piazzole di carico e scarico dei suini (poste sui lati nord e sud dei ricoveri) e il volume di acque meteoriche ricadenti sulle tre vasche V1, V2 e V3 già esistenti, dal momento che la copertura galleggiante non garantisce l'allontanamento delle acque meteoriche:

Tipo contenitore	Superficie (m <sup>2</sup> )	Coefficiente di piovosità (m <sup>3</sup> /m <sup>2</sup> )	Volume (m <sup>3</sup> )
Vasche V1, V2, V3	827,2	0,45	372,24
Aree carico/scarico suini	240,0		108,00
<b>Totale</b>	<b>1.067,2</b>	<b>---</b>	<b>480,24</b>

Inoltre, il gestore ha applicato un coefficiente di sicurezza pari al 10% del volume di liquami prodotto, per tener conto di eventuali variazioni nella produzione degli effluenti:

Effluenti	Acque meteoriche				Coefficiente di sicurezza		Stoccaggi			
	pioggia	superfici	quantità	liquami + acque meteo	coefficiente	quantità	tot. liquami	minimo	disponibile	
	m <sup>3</sup> /anno	m <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup> /anno	%	m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup> /anno	gg	m <sup>3</sup>	
23.156,00	0,45	1.067,20	480,24	23.636,24	10	2.363,62	<b>25.999,86</b>	120	8.548	13.777
<b>Vasca primo recapito</b>								30	2.217	2.376,50

L'Azienda conclude che le vasche di stoccaggio, nel nuovo assetto proposto, rispettano le caratteristiche costruttive e dimensionali previste dall'Allegato III al Regolamento regionale n.2/2024, in particolare:

- volume in grado di contenere i reflui prodotti in 193 giorni (capacità superiore al volume minimo richiesto dall'art. 33 del Regolamento, pari alla produzione di 120 giorni);
- calcolo del volume minimo della vasca considerando anche il volume di acque meteoriche convogliate nella stessa e l'incremento del 10% come coefficiente di sicurezza;
- volume della vasca inferiore a 6.000 m<sup>3</sup>;
- suddivisione degli stoccaggi in vasche disposte secondo lo schema del Regolamento (layout che consenta un periodo di stasi senza aggiunta di materia fresca);
- capacità del bacino di primo recapito V3 superiore al volume di reflui prodotti in 30 giorni;
- riduzione delle emissioni ammoniacali grazie ad un rapporto superficie libera/volume < 0,2 m<sup>2</sup>/m<sup>3</sup>, copertura dei bacini V1, V2 e V3 con materiali galleggianti e delle vasche V4 e V5 con copertura rigida;
- presenza di fosso di guardia perimetrale.

Non cambiano le modalità di gestione dei liquami già previste ed autorizzate con la Determinazione n. 2625/2022.

Le modifiche proposte comportano una lieve variazione della percentuale delle tecniche BAT adottate in fase di stoccaggio, per cui l'Azienda ha aggiornato il calcolo delle emissioni in atmosfera mediante il software BAT-Tool, come di seguito dettagliato:

Emissioni	AIA	Situazione futura (kg/anno)	Variazioni rispetto AIA	Situazione futura senza BAT (kg/anno)	Variazione rispetto assenza BAT
Stabulazione	13.161	13.161	0,0%	20.887	-37,0%
Trattamenti	---	---	---	---	---
Stoccaggio	1.241	1.285	+3,5%	11.418	-88,7%
Distribuzione	10.294	10.289	-0,05%	23.445	-56,1%
<b>Totale</b>	<b>24.696</b>	<b>24.735</b>	<b>+0,2%</b>	<b>55.750</b>	<b>-55,6%</b>


Complessivamente, l'adozione delle MTD porta ad una riduzione di 31.015 kg/anno di ammoniaca emessa, pari al 56%, rispetto alla situazione di riferimento (senza BAT) e ad un lieve incremento delle emissioni (+0,2%) rispetto alla situazione autorizzata, dovuto alla riduzione dal 68% al 65% del volume di stoccaggio con la BAT 16 applicando sia un rapporto superficie/volume < 0,2 sia la copertura rigida.

Si confermano, invece, i valori di emissione di metano e protossido di azoto.

Il gestore conclude quindi che le modifiche proposte sugli stoccaggi non comportano variazioni dell'impatto sull'atmosfera rispetto alla situazione autorizzata;

II. alcune altre **modifiche conseguenti alle variazioni dimensionali delle vasche di stoccaggio**, in particolare:

A) modifica dell'andamento della recinzione del sito sul lato nord, che proseguirà in linea retta verso est, anziché seguire la conformazione trapezoidale inizialmente prevista per V5;



B) riduzione della superficie e del volume della vasca di laminazione sul lato est, che avrà comunque capacità ampiamente sufficiente a garantire sia il rispetto del volume minimo di invaso previsto dal Piano Stralcio per il rischio idrogeologico, sia considerando il parametro volume/ettaro di 500 m<sup>3</sup>/ha richiesto dal Consorzio della Bonifica Burana:

Superficie fondiaria	33.983,00 m <sup>2</sup>	Volume minimo invaso W – Piano Stralcio	780,22 m <sup>3</sup>
Area di sito intervento	18.755,00 m <sup>2</sup>	Volume minimo invaso – 500 m <sup>3</sup> /ha	1.699,15 m <sup>3</sup>
Area invaso	14.848,00 m <sup>2</sup>	<b>Volume vasca in progetto</b>	<b>2.969,60 m<sup>3</sup></b>
Altezza utile invaso	0,20 m		
<b>Volume utile invaso vasca di laminazione</b>	<b>2.969,60 m<sup>3</sup></b>		
corrispondente a	874 m <sup>3</sup> /ha		
	<b>sufficiente</b>		

C) redistribuzione del verde da collocare nelle aree in cui verranno posizionate le vasche V4 e V5 o la recinzione, ma senza modifiche del numero di elementi (alberi o cespugli) previsti in progetto.

dato atto che il 21/05/2024 il gestore ha provveduto al pagamento delle spese istruttorie dovute in riferimento alla comunicazione sopra citata, che si configura come “modifica non sostanziale che comporta l’aggiornamento dell’Autorizzazione”;

dato atto che nulla cambia per quanto riguarda l’assetto *ante operam* previsto dall’AIA vigente (precedente alla realizzazione dei nuovi ricoveri e delle nuove vasche V4 e V5);

dato atto che le modifiche in progetto non comportano alcuna variazione per quanto riguarda la tipologia di attività di allevamento, le caratteristiche dei ricoveri e la capacità stabulativa massima, la dieta somministrata agli animali, i consumi di materie prime, idrici ed energetici, le modalità di gestione degli effluenti zootecnici, la produzione di rifiuti, l’impatto acustico e le misure di protezione di suolo e acque sotterranee;

dato atto che la documentazione presentata dalla Ditta fa riferimento a dati di peso medio dei capi allevati (105 kg) e di Azoto escreto (128 kg/t p.v./anno) leggermente maggiori di quelli riportati nell’AIA vigente (103 kg e 125,78 kg/t p.v./anno), per cui i dati dichiarati dall’Azienda risultano sovrastimati rispetto a quelli risultanti dall’istruttoria svolta dalla scrivente;

preso atto dell’aggiornamento del calcolo del volume delle acque meteoriche ricadenti sulle aree di carico/scarico suini e sulle vasche con copertura galleggiante (conforme alle previsioni dal nuovo Regolamento regionale n. 2/2024), in base al quale il volume di materiali assimilabili a liquame passa da 374 m<sup>3</sup>/anno a **480 m<sup>3</sup>/anno**, col conseguente incremento da 23.088 m<sup>3</sup>/anno a **23.194 m<sup>3</sup>/anno** del volume complessivo da gestire di liquami e materiali assimilati ai liquami;

preso atto delle leggere variazioni previste in merito al dimensionamento e alla forma delle nuove vasche di stoccaggio liquami V4 e V5 e rilevato a tale riguardo che:

- ◆ si conferma la corretta applicazione della BAT n° 16, visto che non cambiano le caratteristiche strutturali e la copertura già previste e che le vasche risultano caratterizzate da un rapporto tra superficie libera e volume inferiore a 0,2 m<sup>2</sup>/m<sup>3</sup> anche nel nuovo assetto;
- ◆ le tabelle 11 e 12 della sezione C3 dell’Allegato I sono aggiornate come segue in riferimento alla situazione post operam:

Tabella 11

Struttura di stoccaggio	Altezza / profondità	Superficie	Volume massimo	Data ultima perizia di tenuta
Bacino V1	5,75 m	190,7 m <sup>2</sup>	1.096 m <sup>3</sup>	collaudo iniziale 2020
Bacino V2	5,75 m	222,0 m <sup>2</sup>	1.277 m <sup>3</sup>	collaudo iniziale 2020
Bacino V3	5,75 m	412,9 m <sup>2</sup>	2.374 m <sup>3</sup>	collaudo iniziale 2020
Bacino V4	5,15 m	1.042,50 m <sup>2</sup>	5.369 m <sup>3</sup>	vasca nuova
Bacino V5	5,15 m	709,00 m <sup>2</sup>	3.651 m <sup>3</sup>	vasca nuova
<b>Volume totale per stoccaggio liquame POST OPERAM</b>			<b>13.768 m<sup>3</sup></b>	---

Tabella 12

Dati della verifica	Unità di misura	Capacità stabilativa massima
		post operam
Volumi di materiali non palabili allo stoccaggio	m <sup>3</sup>	<u>23.194</u>
Franco di sicurezza	%	10
Giorni di stoccaggio necessari	gg	120
Capacità minima necessaria	m <sup>3</sup>	<u>8.388</u>
Capacità di stoccaggio effettivamente disponibile	m <sup>3</sup>	<b>13.768</b>
<i>Verifica capacità di stoccaggio</i>		<b>conforme</b>
Giorni di stoccaggio garantiti dalla capacità verificata	gg	<u>197</u>
Capacità della prima vasca di stoccaggio (vasca V3)	m <sup>3</sup>	<b>2.374</b>
Capacità minima necessaria nella prima vasca di stoccaggio	m <sup>3</sup>	<u>1.906</u>
<i>Verifica capacità di stoccaggio prima vasca</i>		<b>conforme</b>

Si conferma quindi che, anche nel nuovo assetto, le strutture di stoccaggio soddisfano i requisiti previsti dal Regolamento regionale n. 2/2014, sia in termini di volume minimo complessivo di stoccaggio (sufficiente a contenere i liquami prodotti in 197 giorni, a fronte di una necessità minima di 120 giorni), sia in termini di capacità di stoccaggio del primo contenitore (vasca V3);

◆ la leggera riduzione della volumetria delle vasche V4 e V5 comporta piccole variazioni delle emissioni diffuse di Azoto e Ammoniaca in atmosfera, in particolare:

▫ la riduzione della proporzione di superficie di stoccaggio con copertura rigida rispetto a quella con copertura galleggiante comporta il seguente aggiornamento della tabella 5b della sezione C3 dell'Allegato I:

Tabella 5b – ASSETTO POST OPERAM

n°	Stoccaggio	Volume (m <sup>3</sup> )	Capacità sul totale (%)	Max emissione Azoto (kg/anno)	BAT applicata	Riduzione emissione N per BAT applicata (%)	Emissione N da stoccaggio (kg/anno)
	tipologia						
V1	vasca esistente	1.096	<b>7,96%</b>	<b>638</b>	Rapporto superficie/volume <0,2 + piastrelle geometriche galleggianti	73	<b>172</b>
V2	vasca esistente	1.277	<b>9,28%</b>	<b>743</b>	Rapporto superficie/volume <0,2 + piastrelle geometriche galleggianti	73	<b>201</b>
V3	vasca esistente	2.374	<b>17,24%</b>	<b>1.382</b>	Rapporto superficie/volume <0,2 + piastrelle geometriche galleggianti	73	<b>373</b>
V4	vasca in progetto	<b>5.369</b>	<b>39,00%</b>	<b>3.126</b>	Rapporto superficie/volume <0,2 + copertura rigida	95	<b>156</b>
V5	vasca in progetto	<b>3.651</b>	<b>26,52%</b>	<b>2.126</b>	Rapporto superficie/volume <0,2 + copertura rigida	95	<b>106</b>
<b>Totale</b>		<b>13.768</b>	<b>100%</b>	<b>8.015</b>	---	---	<b>1.009</b>
<b>Emissione espressa in Ammoniaca (kg/anno)</b>				<b>9.745</b>	---	---	<b>1.226</b>
<b>Riduzione emissione di Ammoniaca con le BAT applicate (kg/anno)</b>							<b>-8.519</b>

Si osserva quindi un lieve incremento (da 981 a **1.009 kg/anno**, **+28 kg/anno**, corrispondenti al **2,9%**) delle emissioni di Ammoniaca in fase di stoccaggio;

▫ la maggior dispersione di Azoto in fase di stoccaggio, e quindi la riduzione del contenuto di Azoto nel liquame avviato a distribuzione agronomica, comportano il seguente aggiornamento della tabella 7b della sezione C3 dell'Allegato I:

**Tabella 7b – ASSETTO POST OPERAM**

Azoto residuo nei non palabili dopo fase di ricovero e stoccaggio	kg	65.781			
Emissione massima di Azoto in fase di distribuzione	% N / anno	28%			
	kg N / anno	18.419			
Descrizione tecnica impiegata per la distribuzione	Riduzione emissione di Azoto (%)	Percentuale di effluenti distribuiti con questa tecnica annualmente (%)	Massima emissione di Azoto in fase di distribuzione (kg <sub>N</sub> /anno)	Riduzione dell'emissione	Emissione finale
				kg/anno N	kg/anno N
REF a tutto campo senza interrimento	0,00%	5%	921	0	921
A bande (a raso in strisce)	35,00%	45%	8.289	2.901	5.388
Iniezione superficiale (solchi chiusi)	80,00%	50%	9.210	7.368	1.842
	<b>Totale</b>	<b>100%</b>	<b>18.419</b>	<b>10.269</b>	<b>8.150</b>
Conversione in Ammoniaca dell'Azoto emesso			<b>22.395</b>	<b>12.485</b>	<b>9.910</b>
<b>Riduzione percentuale dell'emissione</b>				<b>56%</b>	

Si osserva che i livelli emissivi rimangono in linea con quelli già autorizzati (emissione finale di 9.914 kg/anno di Ammoniaca, con una riduzione percentuale dell'emissione del 56%), per cui si confermano tutte le valutazioni già effettuate in sede di modifica sostanziale;

Il quadro complessivo delle emissioni diffuse di Ammoniaca stimato per l'assetto post operam di cui alla tabella 8 della sezione C3 dell'Allegato I è dunque aggiornato come segue:

**Tabella 8**

Dati	Unità di misura	Emissione in atmosfera (n° max posti)	
		POST OPERAM	
		Azoto	Ammoniaca
Azoto escreto	kg/anno	77.214	---
<b>Emissione diffusa in fase di ricovero</b>	kg/anno	10.424	12.674
<b>Emissione diffusa in fase di stoccaggio</b>	kg/anno	1.009	1.226
Emissione complessiva fasi di ricovero e stoccaggio	kg/anno	11.433	---
Perdita di Azoto nelle fasi di ricovero e stoccaggio	%	14,81%	---
Azoto avviato alla distribuzione agronomica	kg/anno	65.781	---
<b>Emissione diffusa in fase di distribuzione</b>	kg/anno	8.150	9.910
<b>Totale</b>		---	<b>23.811 kg/anno</b>

Il livello emissivo complessivo registra un **incremento di entità trascurabile** (+30 kg/anno, corrispondenti allo **0,13%**) rispetto a quello già autorizzato (23.781 kg/anno);

- ◆ la variazione dell'entità delle emissioni diffuse in atmosfera determina la modifica anche del quadro complessivo dell'Azoto al campo nell'assetto post operam. La tabella 13 della sezione C3 dell'Allegato I è dunque aggiornata come segue:

**Tabella 13**

Dati	Unità di misura	Posti massimi
		post operam
Azoto escreto	kg/anno	<b>77.214</b>
Azoto emesso in atmosfera in fase di ricovero	kg/anno	10.424
Azoto emesso in atmosfera in fase di stoccaggio	kg/anno	1.009
Azoto totale emesso in fase di ricovero e stoccaggio	kg/anno	11.433
<b>Azoto al campo nel liquame tal quale</b>	kg/anno	<b>65.781</b>
Perdita di Azoto in atmosfera nelle fasi di ricovero e stoccaggio	%	14,81%
Volume liquame tal quale	m <sup>3</sup> /anno	23.194
<b>Titolo di Azoto liquame tal quale</b>	kg/m <sup>3</sup>	<b>2,84</b>

Coerentemente con quanto rilevato in merito alle emissioni diffuse, si osserva una **riduzione trascurabile dei quantitativi** (-28 kg/anno) e **del titolo di Azoto al campo** rispetto a quanto già autorizzato (65.809 kg/anno, con titolo di Azoto di 2,85 kg/m<sup>3</sup>);

valutato dunque complessivamente che le modifiche proposte consistono in semplici aggiustamenti in fase esecutiva di quanto già valutato e approvato nell'ambito del PAUR e non risultano peggiorative per quanto riguarda le emissioni diffuse in atmosfera, l'apporto di Azoto al campo e le capacità di stoccaggio degli effluenti zootecnici presso il sito;

preso atto della variazione dell'andamento della recinzione del sito sul lato nord;

non rilevando alcuna criticità in merito a:

- variazione dell'andamento della recinzione del sito sul lato nord,
  - redistribuzione del verde,
  - riduzione della superficie e del volume della vasca di laminazione sul lato est,
- anche in riferimento a quanto previsto a tale riguardo dalla DGR n. 1264/2022 di PAUR;

verificato che la modifica comunicata si configura come **non sostanziale** e ritenendo necessario aggiornare l'Autorizzazione Integrata Ambientale alla luce di tale modifica;

viste:

- la D.D.G. 130/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia;
- la D.G.R. n. 2291/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia di cui alla citata D.D.G. n. 130/2021;
- la D.D.G. n. 75/2021 – come da ultimo modificata con la D.D.G. n. 19/2022 – di approvazione dell'Assetto organizzativo analitico e del documento Manuale organizzativo di Arpae Emilia-Romagna;

richiamate:

- la Deliberazione del Direttore Generale n. 26/2024 con la quale sono stati istituiti gli Incarichi di Funzione in Arpae Emilia-Romagna per il quinquennio 2024-29;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. 163 del 22/12/2022 di conferimento ad interim alla dott.ssa Valentina Beltrame degli incarichi dirigenziali di responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena e di Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Centro;
- la Determinazione n. 373/2024 di conferimento alla dott.ssa Anna Maria Manzieri dell'incarico dirigenziale presso il Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena;
- la nota prot. n. 102685 del 04/06/2024 di conferimento ad interim dell'incarico di funzione attinente alle Autorizzazioni Complesse ed Energia e alle procedure di Bonifica dei Siti Contaminati;

reso noto che:

- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dal proponente è il Direttore Generale di Arpae e il Responsabile del trattamento è la Dott.ssa Valentina Beltrame, Responsabile di Area Autorizzazioni e Concessioni Centro di Arpae;
- le informazioni di cui all'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 sono contenute nell'Informativa per il trattamento dei dati personali consultabile presso la segreteria di Arpae - SAC di Modena, con sede in Modena, via Giardini n. 472 e disponibile sul sito istituzionale, su cui è possibile anche acquisire le informazioni di cui agli artt. 12, 13 e 14 del regolamento (UE) 2016/679 (RGDP);

per quanto precede,

**la dirigente determina**

- di autorizzare le modifiche comunicate e di aggiornare l'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con **Determinazione n. 2625 del 24/05/2022 e ss.mm.** alla Ditta Golinelli Giacomo, avente sede legale in Via Statale Nord, n. 116 in comune di Mirandola (Mo), in qualità di gestore dell'installazione che effettua attività di allevamento intensivo di suini sita in Via Cavo n. 23/A in comune di Mirandola (Mo), come di seguito indicato:

a) i punti b) e c) al punto 1 della sezione D2.3 "conduzione dell'attività di allevamento intensivo" dell'Allegato I sono **sostituiti dai seguenti**:

b) *produzione di effluenti (zootecnici e da biomassa), produzione di Azoto al campo e titolo dell'Azoto al campo* (riferiti alla potenzialità massima di allevamento):

EFFLUENTI PRODOTTI	ante operam			post operam		
	VOLUMI (m <sup>3</sup> /anno)	PRODUZIONE DI AZOTO al campo (kg/anno)	TITOLO AZOTO al campo (kg /m <sup>3</sup> )	VOLUMI (m <sup>3</sup> /anno)	PRODUZIONE DI AZOTO al campo (kg/anno)	TITOLO AZOTO al campo (kg /m <sup>3</sup> )
Liquame non palabile	11.319 m <sup>3</sup>	32.205 kg/anno	2,76 kg/m <sup>3</sup>	22.714 m <sup>3</sup>	65.781 kg/anno	2,84 kg/m <sup>3</sup>
Acque meteoriche contaminate	332 m <sup>3</sup>			480 m <sup>3</sup>		
<b>Totale</b>	<b>11.650 m<sup>3</sup></b>	<b>32.205 kg/anno</b>	<b>2,76 kg/m<sup>3</sup> *</b>	<b>23.194 m<sup>3</sup></b>	<b>65.781 kg/anno</b>	<b>2,84 kg/m<sup>3</sup> *</b>

\* valore da utilizzare per l'utilizzazione agronomica.

c) *volumi disponibili presso l'installazione in oggetto per lo stoccaggio di effluenti zootecnici*:

Struttura di stoccaggio	Altezza / profondità	Superficie	Volume massimo	Data ultima perizia di tenuta
Bacino V1	5,75 m	190,7 m <sup>2</sup>	1.096 m <sup>3</sup>	collaudo iniziale 2020
Bacino V2	5,75 m	222,0 m <sup>2</sup>	1.277 m <sup>3</sup>	collaudo iniziale 2020
Bacino V3	5,75 m	412,9 m <sup>2</sup>	2.374 m <sup>3</sup>	collaudo iniziale 2020
<b>Volume totale per stoccaggio liquame ANTE OPERAM</b>			<b>4.747 m<sup>3</sup></b>	---
Bacino V4	5,15 m	1.042,50 m <sup>2</sup>	5.369 m <sup>3</sup>	vasca nuova
Bacino V5	5,15 m	709,00 m <sup>2</sup>	3.651 m <sup>3</sup>	vasca nuova
<b>Volume totale per stoccaggio liquame POST OPERAM</b>			<b>13.768 m<sup>3</sup></b>	---

b) l'allegato I.2 è **integralmente sostituito dal corrispondente** allegato al presente provvedimento;

- di stabilire che il presente provvedimento ha la **medesima validità della Determinazione n. 2625 del 24/05/2022 e ss.mm.**;
- di fare salvo il disposto dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con la Determinazione n. 2625 del 24/05/2022 e ss.mm., per quanto non modificato dal presente atto;
- di inviare copia del presente atto alla Ditta Golinelli Giacomo e al Comune di Mirandola tramite lo Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di Mirandola;
- di informare che contro il presente provvedimento, ai sensi del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104, gli interessati possono proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente entro 60 giorni decorrenti dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza dello stesso. In alternativa, ai sensi del DPR 24 novembre 1971 n. 1199, gli interessati possono proporre ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza del provvedimento in questione;

- di stabilire che, ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 33/2013 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) di Arpae;
- di stabilire che il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) di Arpae.

Il presente provvedimento comprende n. 1 allegato.

Allegato I.2: QUADRO 8 – GESTIONE EFFLUENTI DA COMPILARE

LA DIRIGENTE  
Dott.ssa Anna Maria Manzieri

Originale firmato elettronicamente secondo le norme vigenti.

*da sottoscrivere in caso di stampa*

La presente copia, composta di n. .... fogli, è conforme all'originale firmato digitalmente.

Data ..... Firma .....

<b>QUADRO 8 DATI RIEPILOGO EFFLUENTI ALLEVAMENTO</b>		
<b>LIQUAMI</b>		
Volume di liquame dai ricoveri <i>(da quadro 5)</i>	m3/anno	
Altri liquami agli stoccaggi <i>(da AIA 426 m3/anno ante operam - 480 m3/anno post operam)</i>	m3/anno	
<b>Totale volume di liquami prodotti</b>	m3/anno	
Azoto escreto <i>(da quadro 5)</i>	kg/anno	
Perdita di azoto in atmosfera nelle fasi di ricovero e stoccaggio <i>(da AIA 16,3 % ante operam - 14,81% post operam)</i>	%	
	kg/anno	
<b>Azoto a campo</b>	kg/anno	
Titolo dell'azoto nel liquame	kg/m3	

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**